

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1 - E' costituita una associazione dilettantistica senza fini di lucro denominata **"HOCKEY CLUB PISTOIA Associazione Sportiva Dilettantistica"**.

SEDE

ARTICOLO 2 - L'associazione ha sede in Pistoia, Via Ciliegiolo, 48.

DURATA

ARTICOLO 3 -La durata dell'associazione è illimitata.

SCOPO

ARTICOLO 4 - L'associazione ha come scopo sociale:

- Promuovere l'attività sportiva de l'hockey su prato e delle altre discipline olimpiche previste dal C.o.n.i. anche in forma agonistica;
- Promuovere e sviluppare la cultura dello sport;
- Organizzare attività sportive, ricreative e culturali in prospettiva formativa, divulgativa in un quadro di educazione totale e di formazione globale dei giovani;
- Promuovere attività educative ed artistiche come la musica, la pittura ed altre;
- Promuovere attività che garantiscono ai giovani la conoscenza delle diverse forme di espressione motoria e sportiva;
- Promuovere esperienze motorie polivalenti e multilaterali;
- Promuovere esperienze formative pluridisciplinari.

- Promuovere attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica.

ARTICOLO 5 - Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà affiliarsi a federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e ad enti di promozione sportiva nonché collegarsi con organizzazioni territoriali quali società sportive, istituti scolastici, organizzazioni professionali, associazioni artistiche e culturali. L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti delle FSN/DSA a cui è affiliata. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in questo integrative delle stesse.

CARATTERISTICHE

ARTICOLO 6 - L'associazione è apolitica e apartitica e non ha fini lucrativi. Gli eventuali proventi delle attività non verranno in nessun caso suddivisi tra gli associati nemmeno in forma indiretta.

Tutte le attività sportive sono di natura dilettantistica.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario.

Tutte le iniziative intraprese dall'associazione nei confronti dei giovani dovranno essere finalizzate anche alla cura ed alla crescita educativa degli stessi ed alla loro formazione sociale extra-scolastica.

ASSOCIATI

ARTICOLO 7 - Per il buon funzionamento della associazione tutti gli associati hanno il dovere, anche morale, di mantenere fede agli impegni assunti.

ARTICOLO 8 - Possono far parte dell'associazione tutti coloro che presentino domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

L'ammissione alla associazione comporta da parte degli associati la completa conoscenza ed accettazione delle

norme statuarie che la regolano e delle deliberazioni e dei regolamenti interni decisi dagli organi sociali. È espressamente elusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa che può venire meno solo per le cause previste nell'articolo 9. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 9 - La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- Dimissioni da comunicarsi almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno sportivo a mezzo lettera raccomandata postale;
- Per il mancato pagamento della quota sociale entro i termini previsti;
- Per aver contravvenuto alle norme ed obblighi derivanti dal presente statuto;
- Per aver commesso danni morali e/o materiali all'associazione e/o agli altri associati.

ARTICOLO 9 BIS - l'Associato è tenuto ad effettuare il pagamento della quota associativa entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10 - Gli organi dell'associazione sono

- L'assemblea degli associati;
- Il consiglio direttivo;
- Il segretario del consiglio direttivo;
- Il tesoriere;
- Il presidente del consiglio direttivo;
- Il comitato esecutivo, se nominato;

- Il comitato di garanzia;
- Il collegio revisori dei conti, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 11 - L'associazione ha nell'assemblea il suo Organo sovrano.

Hanno diritto di partecipazione e di voto all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli associati di maggiore età che risultino iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria:

- Entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
- Entro il 30 Novembre per la redazione ed approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea può essere convocata inoltre sia in sede ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente dell'associazione, di almeno un terzo degli associati per l'ordinaria e di almeno due terzi degli associati per la straordinaria.

ARTICOLO 12 - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano, con preavviso di 7 (sette) giorni, mediante invito per lettera raccomandata, indirizzata ai soci a cura del segretario, salvo il disposto dell'articolo 17 del presente statuto.

In caso di urgenza, ad insindacabile giudizio del Presidente o di chi ne fa le veci, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o telefax.

L'invito deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione delle assemblee deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione. In deroga a quanto sopra l'assemblea può anche essere convocata con l'affissione di avviso murale, a mezzo stampa, con avviso sul sito internet societario o per posta elettronica (e-mail).

ARTICOLO 13 - Salvo il disposto dell'articolo 17

l'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati risultanti iscritti all'associazione alla data di invio della convocazione. Per la seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto e con la firma leggibile esclusivamente ad altro associato; ciascun associato non potrà comunque portare più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di sua assenza dal vicepresidente e successivamente dal consigliere più anziano per iscrizione.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario in carica o in sua assenza da un consigliere delegato dal presidente.

ARTICOLO 14 - L'assemblea ordinaria delibera

validamente sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea straordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli iscritti anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Tutte le deliberazioni assembleari debbono essere trascritte nei libri sociali e copie di esse, dei bilanci e dei rendiconti devono poter essere visionate dagli associati presso la sede sociale per i quindici giorni successivi.

ARTICOLO 15 - Ogni associato ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota o contributo versato. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano salvo il disposto dell'articolo 17 del presente statuto.

ARTICOLO 16 - All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

- In sede straordinaria:

- e) deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 17 - L'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo dovrà essere convocata entro i 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del mandato del consiglio stesso, a cura del Presidente dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato venti (20) giorni prima del giorno previsto per l'Assemblea Elettiva e deve indicare il luogo, il giorno, l'ora, lo scopo dell'adunanza e contenere la scheda per la candidatura.

Successivamente verrà inviata la scheda di votazione per lettera raccomandata postale o pubblicata sul sito internet societario o inviata per posta elettronica. In deroga a quanto sopra la scheda per la votazione può essere fornita al momento dell'elezione.

L'assemblea è validamente costituita se interviene almeno la metà più uno degli associati.

I componenti del consiglio direttivo sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede di voto che devono contenere un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'associazione e fra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13 del presente statuto non è ammesso il voto per delega.

Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto il Presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono in sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio il Presidente ne dichiarerà il risultato.

Contro il risultato delle elezioni, ciascun iscritto all'associazione può proporre reclamo al comitato di garanzia entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18 - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) membri scelti fra gli associati iscritti regolarmente e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Esso dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Per la prima volta la loro nomina, in deroga all'articolo 17, viene effettuata nell'atto costitutivo ed il consiglio così costituito dura in carica per 1 (uno) anno.

ARTICOLO 19 - Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere; le cariche di segretario e tesoriere potranno essere assegnate anche ad un unico consigliere.

Essi restano in carica per l'intera durata del consiglio.

Per la prima volta la loro nomina viene effettuata nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 20 - Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) esaminare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo dell'assemblea predisposti dal tesoriere;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro atto proposto al suo esame dal presidente;

- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad organismi che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti fra gli associati;
- f) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- g) deliberare sulla quota da versare all'atto dell'iscrizione;
- h) stabilire la misura della quota associativa annua da versare da parte degli associati;
- i) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati;
- j) deliberare su tutto quant'altro demandatogli dal presente statuto;
- k) redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

ARTICOLO 21 - Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno due componenti e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle adunanze del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal presidente dal segretario stesso.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente, anche verbalmente, almeno cinque giorni prima; tuttavia la riunione del consiglio potrà ritenersi valida anche se non convocata nei modi suddetti purché siano presenti tutti i componenti.

ARTICOLO 22 - I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte, anche non consecutive,

alle riunioni del consiglio decadono automaticamente dalla carica.

ARTICOLO 23 - Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per decesso, dimissioni, o per altra cause, si provvede mediante la nomina dei primi fra i non eletti alle ultime votazioni.

I componenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

Qualora il numero del consiglio il presidente deve, entro trenta giorni convocare l'assemblea per l'elezione dell'intero nuovo consiglio.

ARTICOLO 24 - La carica di consigliere non prevede alcuna remunerazione fatto salvo il rimborso delle spese documentate eventualmente sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 25 - La carica di consigliere è incompatibile con cariche direttive di organizzazioni con scopi similari a quello dell'associazione.

ARTICOLO 26 - Per l'esercizio delle sue funzioni esecutive il Consiglio direttivo può delegare i propri poteri ad un comitato esecutivo che esplicherà i compiti affidatigli nei modi previsti dal successivo articolo 33.

COMPITI DEL SEGRETARIO

ARTICOLO 27 - Il segretario riceve le domande di iscrizione all'associazione, redige i verbali consiliari ed assembleari, tiene i registri sociali e quelli prescritti dal consiglio direttivo. Sono affidati al segretario l'archivio, la corrispondenza e tutti gli altri lavori pertinenti alla sua carica demandategli dal presente statuto.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 29 - Il Presidente dirige l'associazione ed ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente adotta, in caso di urgenza, provvedimenti necessari, salvo ratifica del consiglio.

Il Presidente svolge inoltre tutte quelle funzioni demandategli dal presente statuto.

Il Presidente, nonché Amministratore Delegato, non può ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni dilettantistiche nell'ambito della stessa FSN/DSA facente capo al CONI.

ARTICOLO 30 - Il vicepresidente assume la mansione del presidente con potestà di firma in sua assenza e lo assiste nell'espletamento delle sue funzioni.

IL COMITATO DI GARANZIA

ARTICOLO 31 - Il comitato di garanzia è l'organo a cui è devoluta la soluzione di eventuali controversie insorte tra gli associati o tra l'associazione ed i suoi organi ed gli associati stessi ed emetterà in merito le proprie decisioni, senza formalità di procedure, da intendersi quali inappellabili.

ARTICOLO 32 - Il comitato di garanzia è formato da tre membri nominati di volta in volta alla presenza di controversie del consiglio direttivo.

IL COMITATO ESECUTIVO

ARTICOLO 33 - Il comitato esecutivo, qualora nominato dal consiglio direttivo, è composto da un minimo di 3 ed un massimo di 5 consiglieri.

Sono membri di diritto del comitato il Presidente ed il Segretario.

Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 34 - Il collegio dei revisori dei conti, qualora nominato dall'assemblea degli associati per scelta o per obbligo di legge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

ARTICOLO 35 - L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere; per la durata della carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

ARTICOLO 36 - I revisori dei conti curano la tenuta delle adunanze dei revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e dell'eventuale comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

ARTICOLO 37 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella misura stabilita nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 38 - Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione da versare nella misura fissata dal consiglio direttivo; per la prima volta l'importo di detta quota è fissata nell'atto costitutivo;
- b) dalle quote associative annuali stabilite dal consiglio direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari

iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- d) da ogni altro provento e contributo ricevuto da terzi che condividano le finalità istituzionali dell'associazione;
- e) da eventuali attività connesse e collaterali organizzate comunque per il raggiungimento dello scopo sociale.

È assolutamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, agli associati utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 39 - Le quote associative annuali sono dovute per tutto l'anno **solare** qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione o cassazione da parte degli associati.

NORME FINALI E GENERALI

ARTICOLO 40 - L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 41 - La tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al tesoriere coadiuvato dal segretario secondo le direttive del Presidente e del Consiglio direttivo e sarà costituita da almeno un libro cassa.

L'amministrazione finanziaria dell'associazione è devoluta al tesoriere ed al presidente in forma disgiunta.

Gli stessi sono autorizzati ad aprire ed amministrare conti correnti presso istituti bancari e presso l'amministrazione postale.

ARTICOLO 42 - Presso la sede legale è istituito l'archivio unico cui dovranno confluire tutte le documentazioni dell'associazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 43 - In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 44 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed a quanto previsto del codice civile in materia di associazioni.